

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 26 giugno 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Mario Antonio Scino - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO EMPOLI F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. TONELLI LORENZO SEGUITO GARA ATALANTA/EMPOLI DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Empoli F.C. di Empoli (Firenze). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/JUVENTUS DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Torino F.C. di Torino, ridice la sanzione inflitta all'ammenda di €5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALCIATORE KAMIL GLIK AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/TORINO DELL'11.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Calciatore Kamil Glik. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Patrizio Leozappa, - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI EURO 50.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE CON IL SETTORE DELLO JUVENTUS STADIUM DENOMINATO “SETTORE SUD” PRIVO DI SPETTATORI,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/JUVENTUS DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 219 del 30.4.2015)

La C.S.A., rinvia a data da destinarsi il ricorso come sopra proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. di Torino.

5. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/JUVENTUS DEL 16.5.2015, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 243 del 19.5.2015)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C Internazionale Milano S.p.A. di Milano, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €50.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/JUVENTUS DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 219 del 30.4.2015)

La C.S.A., rinvia, per connessione con il ricorso n. 4) il ricorso come sopra proposto dalla società Torino F.C. di Torino.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 26 giugno 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio